

Riflessioni sulla forma giuridica opportuna per la nuova Azienda per il Turismo di Ambito

Premessa

L'individuazione della forma giuridica più opportuna per la creazione di un soggetto capace di gestire la promozione turistica della Valle Rendena va operata considerando la necessità di ottenere il **riconoscimento di Azienda per il Turismo di Ambito** al fine di poter beneficiare dei finanziamenti provinciali e proporsi come Autorità di Stazione, capace di dare le giuste risposte alle diverse esigenze turistiche del nostro ambito.

L'articolo 9, comma 4 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8. stabilisce espressamente che il soggetto interessato dovrà soddisfare i seguenti **requisiti**:

- ❑ possesso della personalità giuridica;
- ❑ adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale;
- ❑ adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;
- ❑ presenza nel Consiglio di Amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- ❑ rappresentanza maggioritaria nel Consiglio di Amministrazione delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici;
- ❑ presenza di una rappresentanza dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il nuovo soggetto necessita di una **struttura flessibile ed aperta**, nonché **rappresentativa dell'intero ambito territoriale**. Infatti, volontà del legislatore è tra l'altro quella di coinvolgere i Comuni come promotori del nuovo soggetto affinché siano garanti del futuro sviluppo dell'area e anelli di congiunzione fra le esigenze istituzionali e le aspettative imprenditoriali.

Dall'analisi condotta sulle diverse forme giuridiche possibili per la nuova Azienda per il Turismo di ambito la scelta può ricadere o sulla **società cooperativa a responsabilità limitata** o sulla **società per azioni** che possono, con le opportune previsioni statutarie, soddisfare i requisiti fondamentali richiesti dalla legge e dalle esigenze di mercato. Tra questi, quello dell'**adesione aperta** richiede un approfondimento particolare.

La **società cooperativa** gode di tale requisito poiché ogni soggetto per il quale sussistano le richieste condizioni di idoneità può entrare a far parte della cooperativa, previa domanda inoltrata al Consiglio di Amministrazione. Tale principio, tuttavia, è subordinato al fatto che l'ammissione a socio non è automatica ma condizionata al giudizio positivo del Consiglio di Amministrazione.

La **S.p.a.**, pur non possedendo il principio della "porta aperta" caratteristico della S.c.a.r.l., con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci può decidere di aumentare il proprio capitale sociale permettendo l'entrata di nuovi soci. Al fine di conseguire il principio dell'adesione aperta della compagine sociale prevista dalla legge, lo Statuto potrebbe contenere l'obbligo di convocazione periodico dell'assemblea straordinaria per procedere all'aumento di capitale a seconda delle richieste di adesione di nuovi soci pervenute al C.d.A.. Ovviamente se la S.p.a., in caso di richieste di adesione da parte di soggetti interessati alla promozione turistica di ambito, non deliberasse il relativo aumento del proprio capitale, la Provincia potrà revocare il riconoscimento ai sensi dell'art. 9 comma 6. Nel caso della S.p.A. l'adesione aperta potrebbe essere garantita anche dalla cessione a terzi delle azioni possedute dai vecchi soci. Ad esempio i Comuni, in base alle richieste, potrebbero cedere parte delle loro azioni e permettere l'entrata dei soggetti interessati alla promozione di ambito diluendo nel tempo la propria quota di partecipazione.

In conclusione, i vincoli all'entrata di nuovi soci sussistono in entrambe le forme societarie analizzate: nella società cooperativa dipendono dalla volontà del C.d.A. mentre nella S.p.a. dalla volontà dell'Assemblea dei Soci.

Il principio dell'adesione aperta può inoltre realizzarsi attraverso la partecipazione diretta da parte di una società cooperativa al capitale sociale dell'Azienda di Ambito, meccanismo che permetterebbe una maggiore flessibilità della compagine sociale e un contenimento dei costi.

2. La scelta per l'ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena

L'ambito **Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena** presenta un peculiare profilo turistico e socio-economico, con un prodotto turistico assai complesso, che comprende **tre realtà turistiche** assai diverse fra loro: Madonna di Campiglio, Pinzolo (percepito dal turista in modo unitario con Carisolo e Giustino) e la Val Rendena. Tali prodotti sono

potenzialmente forieri di positive sinergie, ma solamente a condizione che vi sia una strategia di sviluppo unitaria e complessiva anche se in una logica di promozione e commercializzazione differenziata.

Ciò che preoccupa maggiormente in un ambito fortemente differenziato come quello di Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena è che venga a mancare la capacità di dare le giuste risposte alle diverse esigenze turistiche nel contesto di un'**unica guida autorevole**. È questo uno degli elementi più significativi da tenere nella giusta considerazione per la scelta della forma giuridica per la nuova Azienda per il Turismo di Ambito.

Questo pericolo è sicuramente maggiore nel caso in cui ci si orienti verso la forma della **società cooperativa**, in quanto, in virtù del principio **“ogni testa un voto”**, l'assemblea dei soci **potrebbe assumere decisioni** non coerenti fra loro, **non soddisfacenti le aspettative turistiche delle singole aree** o dei prodotti rappresentati, e influenzate dal numero, dalle categorie o dai sotto-ambiti di volta in volta maggiormente rappresentati. Ciò vale soprattutto nel settore turistico, nel quale gli interessi dei vari componenti l'offerta turistica di zona e le politiche strategiche possono essere tra loro non convergenti.

La **società per azioni**, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dai Comuni dell'ambito, **permetterebbe** di evitare tale eventualità e di soddisfare al meglio le finalità previste nella legge, garantendo **sia il principio di democraticità fra le diverse categorie economiche, sia uno sviluppo economico coerente per i diversi sotto-ambiti**.

Nel caso della Val Rendena la solida maggioranza pubblica, fin tanto che non sia ben maturata fra tutti gli operatori una “cultura turistica”, è in grado di far sì che la società operi nell'interesse dello sviluppo turistico dell'intera zona e, quindi, della totalità degli operatori e non solo di una parte, perseguendo l'obiettivo dello sviluppo generale di valle.

Tale struttura societaria può essere interpretata in linea di continuità con il passato eppure con maggiori potenzialità per operare in maniera più efficace e concreta rispetto ad oggi (es. possibilità di commercializzare). Inoltre **i privati**, in parte pessimisti verso tali iniziative, alla luce anche di passate esperienze locali, **potrebbero avvicinarsi con maggior fiducia grazie alla garanzia di operatività di obiettivo e di risultato oltre che di regia pubblica** offerte dalla compagine sociale

Le eventuali obiezioni che possono essere sollevate sull'opportunità di una guida pubblica sono sicuramente superabili:

- dalla presenza di una forma giuridica privata (la S.p.a.), con regole e modalità di procedura più snelle ed efficienti, e
- dall'obbligo, sancito dalla legge, di avere nel Consiglio di Amministrazione la rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici.

Lo statuto sociale dovrà contenere una specifica clausola relativa al concetto dell'adesione aperta, necessario per beneficiare dei finanziamenti provinciali ai sensi del citato articolo 9, quarto comma.

Inoltre, a tale proposito si osserva che "l'apertura" potrebbe realizzarsi attraverso la partecipazione indiretta dei singoli operatori come soci di una società cooperativa che partecipi a sua volta al capitale sociale della nuova Azienda per il Turismo. Ciò con l'obiettivo di garantire alla S.p.a. una partecipazione circoscritta a persone con forte potere decisionale, di non dover provvedere ad aumentare il capitale sociale della S.p.a. ogni qual volta un soggetto interessato ne richieda l'adesione e di non stravolgere gli equilibri societari creati all'atto della sua costituzione. Tale partecipazione indiretta potrebbe avvenire a mezzo di due cooperative rappresentative dell'ambito.

Si evidenzia, inoltre, che lo statuto sociale dovrà contenere alcune altre clausole importanti quali la presenza nel Consiglio di Amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica, **la presenza maggioritaria nel Consiglio di Amministrazione delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici**, e la presenza nel Consiglio di Amministrazione di una rappresentanza dei Comuni rientranti nell'ambito.

3. Ipotesi di composizione della compagine sociale

Di seguito si indica una possibile **composizione societaria** ritenuta idonea a fornire autorevolezza al nuovo soggetto e ad assicurare garanzia di democraticità e di salvaguardia dell'interesse generale dell'ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena.

La nuova Azienda per il Turismo dovrà essere partecipata dalle **Amministrazioni Comunali** di Valle per almeno il **51% del capitale sociale** e ciò fino a che non maturi una

“cultura turistica”, intesa come consapevolezza delle potenzialità delle proprie risorse per il mercato turistico e della necessità di una loro adeguata organizzazione.

Accanto agli enti pubblici dovranno essere presenti alcuni **soci istituzionali**, individuati nelle società impiantistiche di valle: **Funivie Madonna di Campiglio S.p.a.** e **Funivie Pinzolo S.p.a.**. La scelta è dovuta all'importanza del servizio erogato e della compagine sociale, della sua rilevanza economica e del numero dei soci coinvolti.

Di fondamentale importanza è poi la **partecipazione delle categorie economiche**, partecipazione che dovrà essere indiretta. In pratica la soluzione che si ritiene più opportuna è l'adesione dei singoli operatori **ad una società cooperativa** (vedi, ad esempio, “Turismo Iniziative Madonna di Campiglio S.c.a.r.l.” e “Turismo Iniziative Val Rendena S.c.a.r.l.”) che a sua volta sia **socia della nuova Azienda per il Turismo S.p.a.** Con tale soluzione si riesce a massimizzare il concetto di “società aperta” come richiesto dalla legge 8/2002: chiunque, imprenditore e meno, può diventare socio di dette cooperative e quindi partecipare, anche se indirettamente, alla nuova S.p.a.

La soluzione prospettata si presta poi a diverse **varianti**: si può creare una cooperativa per **ogni categoria da rappresentare** (es. cooperativa del ricettivo, cooperativa pubblici esercizi, cooperativa commercianti etc.) o, in alternativa, una cooperativa per le **due aree più significative**. Nel contesto della Val Rendena quest'ultima ipotesi pare più funzionale.

La partecipazione al capitale sociale della nuova S.p.a. da parte di dette cooperative non deve essere necessariamente rilevante; è importante, invece, che le stesse siano attente e sensibili nel partecipare economicamente alle iniziative promozionali e soprattutto commerciali che l'Azienda per il Turismo metterà in campo, operando fra le categorie per promuovere tali iniziative e consentirne il sostegno sia in termini economici che di “filosofia” di sviluppo. Il ruolo di tali cooperative potrà consistere nella gestione di alcuni servizi (es. organizzazione di eventi, gare etc.) e di attività quali l'animazione e l'abbellimento delle località (fiori, sentieri, etc.) che potranno essere eventualmente delegate alle pro loco.

Infine vi sono **altre aziende importanti**, come le Casse Rurali di Valle, il Caseificio Pinzolo – Fivè – Val di Ledro e Chiese S.c.a.r.l., la Famiglia Cooperativa di Pinzolo, la Rendena Golf S.p.a. ed altre ancora che devono in un qualche modo essere coinvolte. Ciò potrà avvenire direttamente nel capitale sociale della nuova Azienda per il Turismo o, in

maniera ugualmente efficace ed importante, attraverso la partecipazione degli stessi alle cooperative di cui sopra.


Si riporta di seguito la possibile **composizione societaria**, tenendo presente che la suddivisione della quota spettante ai Comuni (51%) è stata operata in considerazione del peso economico derivante dalla spesa turistica di ciascun Comune.

**Ipotetica compagine sociale della nuova
Azienda per il Turismo S.p.A.**

	% su quota comuni	Importo sottoscritto	Importo sottoscritto	% su capitale sociale
PINZOLO	63,00%	64.260,00		32,13%
RAGOLI	10,00%	10.200,00		5,10%
CARISOLO	6,50%	6.630,00		3,32%
GIUSTINO	4,00%	4.080,00		2,04%
CADERZONE	3,50%	3.570,00		1,79%
STREMO	3,50%	3.570,00		1,79%
BOCENAGO	3,50%	3.570,00		1,79%
SPIAZZO	3,50%	3.570,00		1,79%
MASSIMENO	0,50%	510,00		0,26%
PELUGO	0,50%	510,00		0,26%
VIGO	0,50%	510,00		0,26%
DARÈ	0,50%	510,00		0,26%
VILLA	0,50%	510,00		0,26%
TOTALE QUOTA COMUNI	100,00%	102.000,00		
TOTALE QUOTA COMUNI			102.000,00	51,00%
ALTRI SOGGETTI			98.000,00	49,00%
TOTALE CAPITALE SOCIALE			200.000,00	100,00%

Si evidenzia inoltre che lo **Statuto Sociale** dovrà regolare il funzionamento della società con particolare riferimento anche alla nomina degli amministratori (es. voto di lista per garantire la tutela delle minoranze, membri nominati dai Comuni etc. etc.) in modo da permettere un equilibrio fra le diverse aree dell'ambito e fra i diversi soggetti economici interessati.

**Ipotetica struttura della nuova
Azienda per il Turismo S.p.A.**



* Nome provvisorio